



# Regione Molise

Presidenza

**OGGETTO:** Accesso agli atti ex-art.103 R.I. Richiesta copia atti legali prodotti della Regione Molise inerenti l'impugnativa della legge n.99/2009 davanti la Corte Costituzionale.

Regione Molise  
Giunta - Protocollo Generale  
Prot. 0001084/10 Del 18/01/2010  
Partenza - A MANO



Al Consigliere regionale  
Michele Petrarola  
**SEDE**

e, p.c Al Presidente del Consiglio regionale  
**SEDE**

Si riscontra la Sua nota del 29.19.2009, trasmessa alla scrivente Presidenza con nota del 12. 1.2010, pervenuta in data 13.1.2010, per rimetterle, in allegato, copia del ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale, depositato il 16.10.2009 unitamente agli atti necessari.

Allo stato la data di discussione non risulta ancora fissata.

Nel contempo deve stigmatizzarsi l'assunto, di cui alla citata nota, in riferimento ad un presunto ritardo nel riscontro ad interpellanze ed interrogazioni, evidenziando che per l'esecutivo tali termini, che non sono perentori, comunque decorrono dalle richieste della Presidenza del Consiglio.

Se la S.V. fosse stata attenta alle dichiarazioni della scrivente Presidenza, avrebbe avuto contezza che più volte era stato significato della avvenuta impugnativa della legge 99/09 innanzi alla Corte Costituzionale, unitamente ad altre Regioni, e che quindi è quanto mai avventato ed improprio usare il termine occultare.

Distinti saluti.

Il Presidente  
(sen.dott.A.Michele Iorio)

Anno 2009

Sez. \_\_\_\_\_

Nrg. \_\_\_\_\_

AUTORITÀ GIUDIZIARIA ECCELLENZA CORTE COSTITUZIONALE - ROMA -

Istruttore Dott. \_\_\_\_\_

## PRODUZIONE

PER

REGIONE MOLISE

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED ALTRI

**OGGETTO:** \_\_\_\_\_

**Mandato:** \_\_\_\_\_

**Procuratore:** \_\_\_\_\_

**COPIA**

STUDIO LEGALE  
"Vincenzo COLALILLO ed Altri"  
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI  
Corso Garibaldi, 303/A - 086170 ISERNIA  
Tel. 0865.414390 - Fax 0865.411980  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00866980947

Ecc.ma **CORTE COSTITUZIONALE - ROMA**

**FOLIARIO**

Per la **REGIONE MOLISE**, (CF/P-IVA 00169440708) in persona del Legale Rappresentante, il Presidente pt, On. **ANGELO MICHELE IORIO**, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto ed in virtù di delibera giunta di incarico n. **1006 del 29/9/09**, dall'avv.to VINCENZO COLALILLO (CLL VCN 46M03 A930U) presso il quale elettivamente domicilia in ROMA alla via Albalonga nr. 7 (studio Avv. Clementino Palmiero)

**C O N T R O**

**1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica;

**2) Governo della Repubblica Italiana**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore;

**PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE**

Degli artt. 25 e 26 della legge del 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 e recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

**Atti allegati :**

- 1) Originale del Ricorso notificato con mandato a margine;
- 2) Delibera di Giunta Regionale Molise nr. 1006 del 29.09.2009 di incarico prof.le;
- 3) Stralcio Legge nr. 99 del 23.09.2009 art. 25 e 26 ( atto impugnato).

Isernia/Roma, 15.10.2009

**Avv.to Vincenzo Colalillo**

Ecc.ma CORTE COSTITUZIONALE - ROMA

**RICORSO**

Per la **REGIONE MOLISE**, in persona del Legale Rappresentante, il Presidente pt, On. **ANGELO MICHELE IORIO**, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto ed in virtù di delibera giuntale di incarico n. **1006 del 29/9/09**, dall'avv.to **VINCENZO COLALILLO** presso il quale elettivamente domicilia in **ROMA** alla via **Albalonga** nr. 7 (studio Avv. Clementino Palmiero)

**CONTRO**

**1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica;

**2) Governo della Repubblica Italiana**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore;

**PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE**  
Degli artt. 25 e 26 della legge del 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 e recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

**FATTO E DIRITTO**

L'articolo 25 della L. 99/2009, inerente la delega al Governo in materia nucleare, nel disciplinare la costruzione di impianti per la produzione di elettricità da energia nucleare e la realizzazione di strutture per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, ha previsto che tutte le relative opere sono soggette ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il ministro

Avv. VINCENZO COLALILLO

con la presente vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura e atti conseguenziali, in tutti i gradi e stadi con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e desistere e ritengo il vostro operato fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.

Eleggo domicilio presso Avv. CLEMENTINO PALMIERO, in Roma alla via ALBALONGA, 7



IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE MOLISE  
(On. A. Michele Iorio)

**V. PER AUTENTICA**  
Avv. Vincenzo Colalillo

Dell'ambiente e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La disposizione richiamata prevede la acquisizione del solo mero parere della Conferenza Unificata di cui allo art 8 DI 281/97, ma non sono previsti accordi vincolanti tra Governo e territorio. Gli enti locali sono chiamati a pronunciarsi al termine di un procedimento al quale partecipano le Amministrazioni interessate. L'esecutivo può, inoltre, sostituirsi a Regione ed Enti Locali in caso di loro disaccordo sulla localizzazione scelta per gli impianti.

Parimenti l' art 26 della medesima legge prevede che per la definizione della tipologia degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare previo mero parere della conferenza unificata ex art.8 DL 281/97.

**Ritiene la Regione Molise che la richiamata disposizione, nella parte in cui esclude,** le Regioni dal processo decisionale su localizzazione degli impianti, smaltimento delle scorie radioattive e smantellamento delle strutture non più in attività, infrange non solo il Titolo V della Costituzione (nel testo novellato di cui alla Legge costituzionale n. 3/2001), che prevede poteri concorrenti in materia di governo del territorio (in particolare art. 117), ma anche il principio di leale collaborazione che deve presiedere a tutti i rapporti intercorrenti tra stato e regione (soprattutto in riferimento alla gestione ed utilizzo del territorio).

Ed invero proprio sulla base del dettato costituzionale, l'energia deve essere intesa come materia concorrente e

quindi è da ritenersi indispensabile un raccordo decisionale di intesa con Regioni ed enti locali.

Le scelte di politica energetica nucleare, investendo il territorio della Regione, nel momento in cui concretizzano una legge di sviluppo ed invadono i poteri di scelta energetica della Regione, deve essere ritenuta incostituzionale nelle ipotesi in cui (come per la normativa legislativa in esame) non prevedono un momento partecipativo di intesa (ed unità decisionale) anche attraverso la Conferenza unificata.

La Regione Molise, infatti, dal testo legislativo impugnato, si vede lesa anche nelle proprie competenze in materia di autonomia e tutela ambientale ed esclusa dalla gestione del proprio territorio nel momento in cui la localizzazione su di essa di una centrale nucleare venga assunto senza suo parere vincolante.

Ed in effetti: **a)** le Regioni vengono escluse dall'iter decisionale relativo alla localizzazione degli impianti, sia nell'elaborazione dei decreti attuativi della delega, sia negli iter autorizzativi immediatamente efficaci; **b)** per quanto riguarda la costruzione e l'esercizio di tutti gli impianti del ciclo della produzione elettrica nucleare e delle opere connesse il Governo possa procedere con la sola intesa con la Conferenza Unificata.

Ne consegue che la impugnata disposizione legislativa, di cui agli artt. 25 e 26 L. 99/09, si pone in contrasto con la disposizione dello art. 117 ( riguardanti i poteri concorrenti in materia di produzione dell'energia e del governo del territorio) nonché dell' art. 118 ( con i principi di leale collaborazione).

La stessa giurisprudenza della adita Corte sembra avallare le argomentazioni di cui al presente ricorso considerato che: ha dichiarato incostituzionali di alcune disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 ( riguardante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia") proprio perché in contrasto ed in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione (Sentenza n. 383/2005).

Nel richiamato precedente giurisprudenziale la Corte (in relazione all'articolo 1, comma 7, lettera *i*) della L. n. 239/2004), ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede l'intesa (vincolante e decisionale) con le regioni e le province autonome interessate per " l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici " da parte dello Stato, ritenendo, motivamente " *Nell'attuale situazioni infatti, come questa Corte ha più volte ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la "chiamata in sussidiarietà" di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese " in senso forte ", ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti.(...)"*.

In maniera ancor più evidente l'adita Corte (Sentenza della C.C. n. 247 del 28 giugno 2006), proprio in relazione alla Legge Regionale del Molise nr. 22 del 27/5/2005 (inerente la disciplina limitativa del transito e dello stoccaggio di rifiuti radioattivi non prodotti nel territorio della Regione), pur ribadendo la competenza statale esclusiva sulla tutela dell'ambiente – ha stabilito che, individuato il sito in cui collocare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, al momento della sua “ validazione ”, della localizzazione e realizzazione del deposito, si deve dare adeguata tutela costituzionale all'interesse territoriale della Regione nel cui territorio l'opera è destinata ad essere ubicata, il che rende insufficiente il mero parere della Conferenza Unificata (come stabilito, invece, all'art. 1, c. 1 della L. n.268/2003, conversione in legge del DI n. 314/2003).

Il principio era stato già assunto dalla adita Corte in analoghe pronunce riguardanti le leggi delle Regioni Basilicata , Calabria e Sardegna (sentenza n. 62/2005) .

Dai richiamati precedenti si evince che non è costituzionalmente legittimo, in alcun caso, si possa procedere alla localizzazione degli impianti nucleari senza l'intesa (di ordine decisionale) con le singole Regioni.

Ne consegue l'incostituzionalità, sotto i profili indicati, delle disposizioni di cui agli artt. 25, c. 2, lettera g) e 26 della L. n. 99/2009.

In ogni caso viola il principio di LEALE COLLABORAZIONE e dell' art. 118 Cost.ne .

Nella definizione della localizzazione dello impianto nucleare la disposizione legislativa impugnata, nell'omettere qualsiasi coinvolgimento paritario della Regione (sul cui territorio si alloca lo impianto) – concretizza una illegittima compressione del principio costituzionale di leale collaborazione, il quale, secondo lo orientamento giurisprudenziale della adita Corte, "deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni (cfr., Corte Cost. sentenza 31/2006).

### **C O N C L U S I O N I**

Per gli esposti motivi, che ci si riserva di ulteriormente argomentare, la Regione MOLISE, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della L. 23 luglio 2009 n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'intenzionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", pubblicata nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, limitatamente agli artt. 25, secondo comma lett. D, e 26 primo comma, in quanta lesivo delle competenze costituzionalmente garantite alla Regione ricorrente, sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte.

Isernia/Roma, 01 ottobre 2009

**Avv.to Vincenzo Colalillo**

## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di parte io sottoscritto Ufficiale Giudiziario Addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di appello di Roma ho notificato e dato copia conforme dell'antescritto a :

**1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, con sede in Roma (00187), Palazzo Chigi, Piazza Colonna nr. 370

**2) Governo della Repubblica italiana**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore con sede in Roma (00187), Palazzo Chigi, Piazza Colonna, nr. 370,

**3) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, presso Avvocature Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi nr. 12

**4) Governo della Repubblica italiana**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore presso Avvocature Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi nr. 12

**ORIGINALE**

06 97250762  
**UJEP**  
**CORTE DI APPELLO**  
**DI ROMA**  
RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO

**URGENTE**

Cassa: **7** /2009  
Cron.: **23.408**  
N.dest.: 4  
Data Ric. **09/10/2009**




SPECIFICA	
Diritti	11,83
Trasferte	4,72
10% trasferte	0,47
Dir. autenticaz.	0,00
Spesa postale	0,00
Bolli	0,00
Tot. specifica	16,82

Si rilascia ricevuta al richiedente **COLALILLO**  
della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: **09/10/2009**

L'ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_



**ORIGINALE** **UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA** Settore **6** Zona **97**

CASSA **7** /2009 Cron. **23.4** 06 97250762 Data Ric. **09/10/2009** Trasn. 2,36 Sp.postale 0,00

Richiedente: **COLALILLO**

Relazione di Notificazione **URGENTE**



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN PERS PRES CONS. DEI MINISTRI**

**ROMA - PIAZZA COLONNA, 370**

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per A MANI DI *Alvaro Schreter* persona ivi incaricata al ritiro degli atti, i.q., che ne cura la consegna in assenza del notificando e i suoi conviventi - di persona addetta allo studio

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persona idonea a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, \_\_\_\_\_ **LUCEZIA FUSCO** L'Ufficiale Giudiziario

Firma Portiera/vicino di casa \_\_\_\_\_ **12 OTT. 2009** 429 CORTE DI APPELLO DI ROMA

Compilato avviso ex art.  139  660 c.p.c. Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario

Spedita Raccomandata N. \_\_\_\_\_ Roma, \_\_\_\_\_

**Ai sensi dell'art. 140 c.p.c.**, curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.


Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario

Ritirata copia. L'impiegato comunale \_\_\_\_\_

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario

Spedita Raccomandata A.R. N. \_\_\_\_\_ Roma, \_\_\_\_\_



**ORIGINALE** **UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA** Settore **6** Zona **97**

CASSA **7** /2009 Cron. **23.408** Dest. **2/4** Data Ric. **09/10/2009** Trasn. 0,00 Sp.postale 0,00

Richiedente: **COLALILLO**

Relazione di Notificazione **URGENTE**



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN PERS PRES. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PT**

**ROMA - PIAZZA COLONNA, 370**

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per A MANI DI *Alvaro Schreter* persona ivi incaricata al ritiro degli atti, i.q., che ne cura la consegna in assenza del notificando e i suoi conviventi - di persona addetta allo studio

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persona idonea a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, \_\_\_\_\_ **LUCEZIA FUSCO** L'Ufficiale Giudiziario

Firma Portiera/vicino di casa \_\_\_\_\_ **12 OTT. 2009** 429 CORTE DI APPELLO DI ROMA

Compilato avviso ex art.  139  660 c.p.c. Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario

Spedita Raccomandata N. \_\_\_\_\_ Roma, \_\_\_\_\_


**Ai sensi dell'art. 140 c.p.c.**, curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario

Ritirata copia. L'impiegato comunale \_\_\_\_\_

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario



**ORIGINALE**

**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Settore **6** Zona **104**

CASSA **7** /2009 Cron. **23.1** 06 97250762 Data Ric. **09/10/2009** Trasn. 2,36 Sp.postale 0,00

Richiedente: **COLALILLO**

Relazione di Notificazione **URGENTE**



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN PERS PRES. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CIO AVV. GEN. STATO**

**ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12**

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per \_\_\_\_\_

a mani di **MARGHERITA BOCCUZZI**  
impiegata incaricata

Oggi **9 OTT 2009**

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, \_\_\_\_\_

**437** Ufficiale Giudiziario **GIANTILLORENZO**  
Ufficiale Giudiziario B3  
CORTE DI APPELLO DI ROMA

Firma Portiere/Vicino di casa \_\_\_\_\_

Compilato avviso ex art.  139  660 c.p.c. Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_

Spedita Raccomandata N. \_\_\_\_\_ Roma, \_\_\_\_\_

**Ai sensi dell'art. 140 c.p.c.**, curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.


Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_

Ritirata copia. L'impiegato comunale \_\_\_\_\_

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_

Spedita Raccomandata A.R. N. \_\_\_\_\_ Roma, \_\_\_\_\_



**ORIGINALE**

**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Settore **6** Zona **104**

CASSA **7** /2009 Cron. **23.408** Dest. **4/4** Data Ric. **09/10/2009** Trasn. 0,00 Sp.postale 0,00

Richiedente: **COLALILLO**

Relazione di Notificazione **URGENTE**



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN PERS PRES. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PT CIO AVV. GEN. STATO**

**ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12**

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per \_\_\_\_\_

a mani di **MARGHERITA BOCCUZZI**  
impiegata incaricata

Oggi **9 OTT 2009**

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, \_\_\_\_\_

**437** Ufficiale Giudiziario **GIANTILLORENZO**  
Ufficiale Giudiziario B3  
CORTE DI APPELLO DI ROMA

Firma Portiere/Vicino di casa \_\_\_\_\_

Compilato avviso ex art.  139  660 c.p.c. Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_

Spedita Raccomandata N. \_\_\_\_\_ Roma, \_\_\_\_\_


**Ai sensi dell'art. 140 c.p.c.**, curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_

Ritirata copia. L'impiegato comunale \_\_\_\_\_

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_





# Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

1006

*Sen. Anv. Def.*

Seduta del 29 SET. 2009

Deliberazione n. \_\_\_\_\_

### OGGETTO:

Ricorso alla Corte Costituzionale avverso la legge 23 luglio 2009, n. 99.  
Determinazioni.

### LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 29 SET. 2009 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- |               |                |
|---------------|----------------|
| 1) IORIO      | Angelo Michele |
| 2) ARCO       | Sandro         |
| 3) CAVALIERE  | Nicola         |
| 4) FUSCO      | Angiolina      |
| 5) MARINELLI  | Franco Giorgio |
| 6) PASSARELLI | Nicola         |
| 7) VELARDI    | Luigi          |
| 8) VITAGLIANO | Gianfranco     |

<b>PRESIDENTE</b>	
<b>ASSESSORE</b>	
"	
"	
"	
"	
"	
"	

Pres.	Ass.
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	

**SEGRETARIO:** Laura de SANTIS

### HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Presidenza/Assessorato \_\_\_\_\_ Servizio \_\_\_\_\_  
La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di Servizio, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 50, primo comma della L.R. 7 maggio 2002, n. 4.

Campobasso, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Direttore Generale  
(Art.2 comma 2 lett. a) DGR 256/07)

Il Responsabile del Servizio  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*(Dott.ssa Alberta De Liso)*

Servizio Politiche Finanziarie e Tributarie

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 7.5.2002, n. 4, che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul presente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo \_\_\_\_\_ Eserc: \_\_\_\_\_ Es/Impegno \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Capitolo \_\_\_\_\_ Eserc: \_\_\_\_\_ Es/Impegno \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del Servizio

Visto la legge richiamata in oggetto;

Considerato che con essa si pone in discussione il potere legislativo regionale e si ledono le conseguenti prerogative della Regione nella materia di che trattasi;

Ritenuto che la Regione Molise ha il dovere di difendere i propri poteri e le proprie prerogative davanti alla Corte Costituzionale, incidendo la legge sopra richiamata sull'ampiezza degli stessi poteri legislativi regionali;

Considerato che nel corso della seduta del Consiglio Regionale del Molise del 29 settembre è emersa la volontà dell'intera assise Esecutivo Regionale di ricorrere innanzi alla Corte Costituzionale avverso la legge 99/2009 avente ad oggetto "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

Ritenuto pertanto di dover costituire la Regione Molise davanti alla Corte Costituzionale;

Preso atto che tra gli avvocati del Servizio Avvocatura, vi è dipendente è abilitato alla difesa davanti alla Corte Costituzionale e che l'Avvocatura Generale dello Stato difende il Presidente del Consiglio dei Ministri nel giudizio de quo;

Ritenuto, pertanto, necessario, stante la complessità della materia trattata, di dover ricorrere ad un Avvocato del libero foro particolarmente esperto in materia amministrativa cui affiancare il Servizio Avvocatura Regionale;

Vista la propria deliberazione del 17 settembre 2003 n. 1029, che approva i criteri per la corresponsione dei compensi e per la misura degli stessi agli avvocati del libero foro, subordinando il conferimento dell'incarico all'espressa accettazione della convenzione allegata alla delibera stessa;

### **Unanime delibera**

- di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale avverso la legge richiamata in oggetto, costituendo la Regione Molise nel giudizio introdotto con il ricorso stesso;
- di conferire l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Molise nel giudizio de quo, con ogni e più ampia facoltà di legge, all'Avv. Vincenzo Umberto Colalillo del Foro di Isernia, che sarà supportato dal Servizio Avvocatura Regionale;
- di subordinare l'affidamento dell'incarico al solo Avvocato del libero foro all'espressa accettazione da parte del suddetto legale del contenuto della propria deliberazione del 17 settembre 2003, n. 1029, e della convenzione con essa approvata che qui si allega.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO  
F.to de Santis

IL PRESIDENTE  
F.to Angelo Michele Iorio

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 01 ottobre 2009



IL SEGRETARIO  
Laura de Santis

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: ~~IL PRESIDENTE~~



IL SEGRETARIO  
Responsabile del Centro di Servizio Civile Regionale  
(Dr. ssa Laura de Santis)

Campobasso, li 1 OTT. 2009

**Legge 23 luglio 2009, n. 99**

**"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"**

**Art. 1.**

**(Disposizioni per l'operatività delle reti di imprese)**

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «l'indicazione» sono inserite le seguenti: «degli obiettivi strategici e» e dopo le parole: «della rete» sono aggiunte le seguenti: «, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato»;

3) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile»;

4) alla lettera d), dopo le parole: «del contratto» sono inserite le seguenti: «, le modalità di adesione di altre imprese»;

5) alla lettera e), la parola: «programma» è sostituita dalla seguente: «contratto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento»;

b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

«4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse»;

c) al comma 4-quinquies, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c) e d)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta».

2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

**Art. 2.**

**(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)**

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di

**(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime)**

1. Dopo l'articolo 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime). - 1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci».

**Art. 23.**

**(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)**

1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».

**Art. 24.**

**(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)**

1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonché dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

**Art. 25.**

**(Delega al Governo in materia nucleare)**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti

sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
- b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
- c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
- d) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;
- e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università;
- f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
- g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
- i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
- l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
- m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;

n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;

o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;

p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;

q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2».

#### **Art. 26.**

##### **(Energia nucleare)**

1. Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.

#### **Art. 27.**

##### **(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)**

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle società da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le società da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.